



# Comune di Venasca

PROVINCIA DI CUNEO

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE

N.109

### **OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 - CONFERMA DELLA DOTAZIONE ORGANICA - PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTUNO**, del mese di **OTTOBRE**, alle ore **16:00**, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>DOVETTA Silvano</b>	Sindaco	X	
<b>GARNERO Romana</b>	Vice Sindaco	X	
<b>GIANARIA Giampiero</b>	Assessore	X	
Totale Presenti:			3
Totale Assenti:			0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **DOVETTA Silvano** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

CONSIDERATO che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione n. 173 del 28/12/2015, quindi entro un arco di tempo inferiore a 3 anni, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il cui comma 4 prevede che le variazioni della dotazione organica siano approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;

ATTESO che, parimenti, l'art. 3 co. 10 *bis* del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dallo stesso art. 3 del D.L. 90/2014 debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

DATO ATTO che è stata effettuata, giusta D.G.C. n. 108 assunta nella seduta odierna, la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica né condizioni di sovrannumero di personale né condizioni di eccedenza di personale. Si intende come mancanza delle condizioni di sovrannumero la mancanza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva;

RICHIAMATO a tale proposito l'art. 16 del D.L. 24/06/2016 n. 113 che al co. 1 abroga la disposizione di cui all'art. 1 co. 557 lett. a) della L. 296/2006 ovvero la "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

RICORDATO ancora che l'art. 1, comma n. 557 *quater* della legge 296/2006, per come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013, mentre l'art. 3 co. 5 del sopracitato D.L. 90/2014 stabilisce che gli enti locali sottoposti a patto di stabilità

interno (ora pareggio di bilancio) procedono ad assunzioni di personale tempo indeterminato nel limite di un contingente del personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80% negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, elevato al 100% a decorrere dall'anno 2018;

**RICORDATO**, inoltre, che lo stesso D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 ha:

- abrogato l'art. 76 co. 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. nella L. 133/2008 e modificato dalla L. 44/2012 in materia di divieto assunzionale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nell'ipotesi di incidenza della spesa di personale pari o superiore a 50% delle spese correnti;
- modificato l'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 stabilendo che il limite previsto in detto articolo circa la spesa flessibile ovvero il 50% della spesa per il lavoro flessibile del 2009 non si applica nei confronti degli enti soggetti a patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 L. 296/2006;

**CONSIDERATO** che negli anni 2014 e 2015 questo ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 giusta D.G.C. N. 165/2015 e che tale rispetto viene assicurato anche per l'anno 2016;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'ente ha rispettato negli anni 2014 e 2015 il patto di stabilità;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 28/2015 secondo la quale il riferimento al “triennio precedente” inserito nell'art. 4 co. 3 D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3 co. 5 del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

**RICORDATI**, inoltre, i vincoli dettati dall'art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014, cd Legge di stabilità 2015 che ha imposto agli enti locali di destinare la capacità assunzionale per il biennio 2015/2016 ai dipendenti collocati in soprannumero da parte delle Province e delle Città Metropolitane e che l'art. 1 co. 234 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che le modalità assunzionali ordinarie siano ripristinate una volta che nella regione sia stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza sulla base di un accertamento effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

**VISTA**, in proposito, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 42335 del 11/08/2015 che sancisce il ripristino, per alcune regioni, tra le quali il Piemonte, delle ordinarie facoltà assunzionali di personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 ed a quelle anteriori al 2015;

**RITENUTO** di dover procedere in questa sede alla conferma della dotazione organica di questo Ente ed alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 tenuto conto dei principi e delle norme suindicate, definendo le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento;

**ATTESO** che in materia di capacità assunzionale viene richiamato il principio dell'utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali riconosciuto con la modifica dell'art. 5 del D.L. 90/2014 introdotta dal D.L. 78/2015 peraltro confermata nella sua validità dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sez. Autonomie n.26 del 20/07/2015 e n.28 del 14/09/2015 secondo le quali “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011/2013 e che il riferimento al triennio precedente di cui all'art. 4 co. 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3 co. 5 del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso

d'anno il budget assunzionale di cui all'art. 3 co 5 *quater* del D.L. 90/2014 deve essere calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

DATO ATTO che condizione preliminare per poter programmare l'assunzione di personale è la verifica se l'ente non sia incorso in uno dei divieti che inibiscono la stipula di nuovi contratti di lavoro e che di seguito si riportano:

1. non aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
2. non aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2012 ovvero n.183 del 12.11.2011);
3. non aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006);
4. dall'anno 2014, non aver contenuto la spesa di personale entro il valore medio del triennio precedente (2011-2012-2013) art. 1, comma 557 *quater* L. n. 296/2006, così come modificato dall'art.3, c. 5 bis del D.L. n. 90/2014;
5. non aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L.n. 112/2008 e s.m.i.)

DATO ATTO che il Comune di Venasca:

1. non si trova in stato di dissesto finanziario ed in condizioni di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
2. ha rispettato il patto di stabilità per gli anni 2013/2014/2015 come da attestazioni agli atti e che prevede di rispettare per l'anno 2016 il vincolo del cd. pareggio di bilancio;
3. ha rispettato, nel 2014 e 2015 il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 giusta D.G.C. n.165/2015 e che tale rispetto viene assicurato anche per il 2016;

PRECISATO, inoltre, che questo Ente:

- ha approvato la rideterminazione della dotazione organica per il triennio 2016/2018 giusta deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 28/12/2015 e la programmazione del fabbisogno del personale;
- con deliberazione della G.C. N. 30 del 21/03/2016 è stato approvato il piano delle performance 2016;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazioni di G.C. n. 40 del 15/04/2016;
- con deliberazione della G.C. n. 108 del 21/10/2016 è stato preso atto che il Comune non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;
- ha un rapporto tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente nel Comune, alla data del 31/12/2014, pari a 1/283, contro la media nazionale per i Comuni della stessa dimensione di 1/123 (D.M. 24/7/2014);

VALUTATO che le necessità di personale dell'ente sono prioritariamente relative alla seguente professionalità: Istruttore direttivo area finanziaria Cat. D, in considerazione del fatto che è cessato

dal servizio nell'anno 2011 il dipendente che occupava tale posto, e che, fermo restando le oculate politiche assunzionali dell'amministrazione tendenti ad assicurare il contenimento della spesa del personale attraverso la contrazione del numero dei dipendenti, la razionalizzazione delle strutture organizzative e l'implementazione di strutture informatiche, rappresenta sempre un elemento importante dell'assetto organizzativo dell'Ente dal quale non è possibile prescindere;

ATTESO che la necessità di copertura di tale posto vacante in dotazione organica presenta un carattere non straordinario né limitato nel tempo, ma permanente e potrebbe essere soddisfatta con il conferimento della relativa funzione all'Unione Montana Valle Varaita cui questo Comune ha aderito;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.C. n. 173 del 28/12/2015 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 – Rideterminazione della dotazione organica – Provvedimenti";

DATO ATTO che nell'anno 2014 sono cessati dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, numero 1 dipendente con una spesa di euro 60.650,00 (calcolando anche la riduzione del fondo ex articolo 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010) mentre nessuna cessazione è stata registrata nell'anno 2015;

CONSIDERATO che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

DATO ATTO che il responsabile del settore personale ha con propria attestazione certificato il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1.4.1999 in tema di relazioni sindacali;

DATO atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro;

ATTESO, in proposito, che:

a) il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato relative all'anno 2016 è fissato dall'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, stabilisce che gli enti in regola con le spese di personale possono destinare a tali assunzioni una somma pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

b) l'art. 11 co. 4 *bis* del D.L. 24/06/2014 n. 90 introdotto in fase di conversione della L. 11/08/2014 n. 114 ha inserito il settimo periodo all'art. suindicato secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo comunque che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

c) l'ultimo periodo del co. 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009";

d) in proposito la Corte dei Conti – Sez. Lombardia – con deliberazione n. 29/2012 ha ritenuto possibile, nell'ipotesi in cui anche il valore del triennio fosse pari a zero, individuare un nuovo parametro "da adesso in poi" per far fronte alla necessità di garantire i servizi essenziali per l'Ente;

e) l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

VISTA, in relazione alle assunzioni a tempo determinato, la scheda all'uopo predisposta ed allegata al presente provvedimento sotto la lett. "A";

DATO ATTO, inoltre, che la dotazione organica di questo Ente risulta configurata come da D.G.C. n. 173/2015 avente ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 – Rideterminazione della dotazione organica - Provvedimenti” e che pertanto viene allegato al presente atto sotto la lett. “B” il medesimo prospetto “Dotazione organica dell’Ente” approvato con il citato provvedimento;

PRESO ATTO del preventivo parere dell’Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della L. 448/2001;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e sulla regolarità contabile espressa dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019, e quella relativa alle forme di lavoro flessibile, con rinvio ancora al 2016, secondo l’allegato unito al presente provvedimento sotto la lettera “A”.
- 2) Di confermare la dotazione organica di questo Ente così come da D.G.C. n. 173/2015 fotografata nell’allegato “B”.
- 3) Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e della specifica normativa viene attivato, nel triennio di riferimento, il ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi.
- 4) Di riservarsi la possibilità di modificare ed/o integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto qualora dovessero verificarsi esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento sia in termini di esigenze assunzionali sia in termini di mutamenti dei vincoli di spesa.
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali per opportuna informazione.

**DOPODICHE’** i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to: DOVETTA Silvano

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Venasca, li 09/11/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09/11/2016 al 24/11/2016 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4730 in data 09/11/2016 ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 09/11/2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 19/11/2016 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

*(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)*

Venasca, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

---